

COMMISSIONE VII

DIFESA

25.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Missione:		
PRESIDENTE	196	
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):		
Aumento del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (<i>Approvato dal Senato</i>) (1712)	196	
PRESIDENTE	196	
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Senatore TOLOMELLI ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497 e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1569)	196	
PRESIDENTE	196, 199	
ACCAME	196	
CACCIA, <i>Relatore</i>	196	
CRAVEDI	199	
TASSONE	199	
		Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):
		Senatore BOLDRINI ed altri: Valutazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia o all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1463);
		ACCAME ed altri: Promozione al grado superiore a titolo onirifico degli ufficiali e sottufficiali, di carriera e non, che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia o all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate (69)
		199
		PRESIDENTE
		199, 200
		ACCAME, <i>Relatore</i>
		199, 200
		La seduta comincia alle 10.
		LODOLINI FRANCESCA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(<i>E approvato</i>).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Mancini Giacomo è in missione per incarico del suo ufficio.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Approvato dal Senato) (1712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Aumento del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale», già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 7 maggio 1980.

Non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della V Commissione bilancio sul disegno di legge, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge senatore Tolomelli ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497 e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri: «Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 947, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acqui-

zione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate», già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 19 marzo 1980.

L'onorevole Caccia ha facoltà di illustrare il testo degli emendamenti concordati con i rappresentanti dei gruppi. Ricordo che tali emendamenti potranno essere votati solo in linea di principio, dovendo essere immediatamente trasmessi per il parere alla I ed alla V Commissione.

CACCIA, *Relatore*. Si tratta di un emendamento interamente sostitutivo del primo articolo, di uno sostitutivo del penultimo comma dell'articolo 2 e di tre articoli aggiuntivi.

Il primo emendamento suona così:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«L'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

Il programma di cui al precedente articolo 2 sarà realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti ovvero anche in deroga ad essi ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 e successive modificazioni e integrazioni. Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo articolo 5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere destinate alla difesa nazionale e, pertanto, dovranno essere realizzate con l'eccezione prevista dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1967, n. 765.

Nei casi in cui sono disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato ad acquistare dai comuni, o ricevere in permuta dai medesimi in cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la piena proprietà delle aree e dei fabbricati eventualmente su di esse insistenti, compresi nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile

1972, n. 167 o, in mancanza di questi, ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nell'ipotesi in cui le aree da trasferire dal comune al Ministero siano ricomprese dal programma pluriennale di cui all'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella quota da cedere in diritto di superficie, la deliberazione del comune che dispone la cessione in proprietà delle aree cedute può superare il limite massimo del 40 per cento di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il comune cedente ha facoltà di ridefinire, sempre entro i limiti di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le quote di aree da cedere in proprietà e in superficie con riferimento all'intero piano di zona nel rispetto del regime delle aree già assegnate e con esclusione di quelle alienate al Ministero della difesa.

All'istanza del Ministero della difesa, intesa ad ottenere dai comuni la cessione della proprietà degli immobili di cui sopra, mediante compravendita o permuta, è data la preferenza rispetto a tutte le domande concorrenti. Detta istanza sarà accolta, in ogni caso, compatibilmente con il dimensionamento degli strumenti urbanistici sopra richiamati.

Il regime giuridico degli alloggi realizzati sulle aree suindicate è definito dalla presente legge anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sempre nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al primo comma, il Ministero della difesa è altresì autorizzato:

a stipulare permuta di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1 con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprietà dei comuni e, in subordine, di altri soggetti pubblici mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge

a favore dell'erario; in quest'ultimo caso il relativo importo è versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalità di cui al precedente articolo 1. Si applicano in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la commissione di cui all'articolo 4 con il comitato di cui all'articolo 23 della presente legge;

a stipulare permuta di aree o fabbricati demaniali non idonee alle finalità di cui al precedente articolo 1 con alloggi di tipo economico anche di maggior valore, su suoli anche demaniali, procedendo all'eventuale conguaglio secondo le medesime modalità;

ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il valore di tutti gli immobili oggetto di negozi di trasferimento ai sensi del presente articolo tra Ministero, comuni ed altri soggetti pubblici, sia se effettuato a titolo di compravendita che di permuta, sarà determinato dal competente UTE entro 90 giorni. Nei casi di cessione al Ministero da parte dei comuni di aree comprese nei PEEP, all'importo risultante dalla stima come sopra compiuta sarà aggiunto il costo delle opere di urbanizzazione pertinenti alla volumetria relativa alle aree cedute.

Le permuta di immobili demaniali di cui al presente articolo effettuate dal Ministero della difesa con i comuni e con altri soggetti pubblici - alle quali si procederà, come per tutte le altre cessioni di immobili demaniali che in forza di atti di permuta o compravendita interverranno ai fini della presente legge fra i predetti soggetti, a trattativa privata - non sono sottoposte alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad acquisire immobili residenziali privati

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1980

e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata.

Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

Il secondo emendamento è il seguente:

Sostituire il penultimo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« Il valore degli immobili da cedere da parte del Ministero ai comuni sarà determinato, con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, dal competente UTE entro 90 giorni ».

Inoltre abbiamo formulato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 2-bis.

L'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio in entrata dello Stato.

L'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi almeno nella misura del 20 per cento, ovvero per la realizzazione, a cura del Ministero della difesa, di altri alloggi ».

ART. 2-ter.

L'articolo 26 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 20 miliardi nell'anno 1979 e di lire 30 miliardi ciascuno degli anni dal 1980 al 1987.

All'onere di lire 15 miliardi per l'anno 1978 si provvede con riduzione dei capitoli 1831, 4011 e 4015 dello stato di pre-

visione del Ministero della difesa per l'anno medesimo rispettivamente nei limiti di lire due miliardi, lire cinque miliardi e lire otto miliardi.

All'onore per l'anno 1979 si provvede con riduzione dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma nei limiti rispettivamente di lire 5.000 milioni di lire 8.500 milioni e di lire 6.500 milioni.

Lo stanziamento di 30 miliardi, di cui al primo comma del presente articolo, potrà essere aumentato, in sede di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione allo stato di attuazione del programma ed al suo adeguamento alle effettive esigenze funzionali, anche oltre il termine dell'anno 1987.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Vi è, infine, l'articolo aggiuntivo 2-*quater* firmato dall'onorevole Cravedi e da me, che tende a modificare l'articolo 23 della legge n. 497 introducendo il principio della trasmissione al Parlamento dei verbali di tutte le operazioni compiute dal comitato descritto in tale articolo. Esso suona così:

ART. 2-*quater*.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, aggiungere i seguenti:

« I verbali del comitato sono consegnati in copia al Parlamento.

Il Comitato riceve in copia dagli uffici competenti gli atti relativi alle modificazioni subite dai contratti autorizzati. Annualmente il comitato compila una relazione, da trasmettere al Parlamento in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, con la quale descrive la natura e l'entità di dette variazioni, con particolare riferimento a quelle di prezzo, di progetto, di qualità e di misura dei beni e dei servizi comunque oggetto di transizione per le finalità di attuazione del piano ».

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1980

ACCAME. Dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore delle modifiche testé proposte.

CRAVEDI. Anche il gruppo comunista voterà a favore degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi concordati tra i vari gruppi.

TASSONE. Il gruppo della democrazia cristiana è anch'esso favorevole alle modifiche illustrate poc'anzi dall'onorevole Caccia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento sostitutivo del primo articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento sostitutivo del penultimo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 2-bis.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 2-ter.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 2-quater.

(È approvato).

Tali emendamenti ed articoli aggiuntivi saranno subito trasmessi, per il prescritto parere, alla I e alla V Commissione. Pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Boldrini ed altri: Valutazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato al-

la guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1463); Accame ed altri: Promozione al grado superiore a titolo onorifico degli ufficiali e sottufficiali, di carriera e non, che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia o all'estero, nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate (69).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Boldrini ed altri: « Valutazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 febbraio 1980; e dei deputati Accame ed altri: « Promozione al grado superiore a titolo onorifico degli ufficiali e sottufficiali, di carriera e non, che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia o all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate ».

ACCAME, *Relatore*. Ritengo sia opportuno un maggiore approfondimento ed esame da parte della Commissione sulle due proposte abbinata onde evitare che si possano creare delle sperequazioni nei confronti, ad esempio, di alcuni appuntati dei carabinieri che pur avendo combattuto nella guerra di liberazione non verrebbero ad avere, allo stato dei fatti, alcun beneficio dal provvedimento in esame. In altre parole si tratta di evitare una discriminazione morale e di procedere all'eliminazione di alcune incongruenze esistenti fra il titolo della proposta n. 69 e l'articolato della stessa.

Penso che un rinvio della discussione possa consentire anche al Governo l'occa-

sione per esaminare nei particolari la materia.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Accame che trovandoci di fronte ad una proposta di legge già approvata dal Senato, potremmo, con il suo consenso, considerare assorbita la proposta di legge n. 69. Ciò permetterebbe l'approvazione definitiva del provvedimento di legge n. 1463 e lo stesso onorevole Accame, potrebbe poi, riservarsi di presentare nei prossimi giorni una nuova proposta in materia comprendente anche i militari in attività di servizio e coloro che lo sono stati.

ACCAME, Relatore. Non ritengo sufficientemente garantito l'inserimento all'ordine del giorno di una nuova proposta in

materia; pertanto, insisto nella richiesta di rinvio dell'esame dei provvedimenti abbinati.

PRESIDENTE. Il relatore propone di rinviare l'esame abbinato delle due proposte di legge ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO-SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO